SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 ottobre 2003, n. **292.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.110 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio della Parte contraente con autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO DI VIAGGIATORI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

Il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di più di nove persone (autobus).

SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località stabilite.

I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono essere idonei alle normali necessità del traffico.

Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata, purché vi siano posti liberi.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.

Art. 5

Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione.

Non si possono assolvere con servizi regolari necessità già assicurate soddisfacentemente da servizi ferroviari e stradali già esistenti.

L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio

territorio su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.

L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio l'impresa stessa ha sede.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

Per tali domande approvate in sede di Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo, saranno rilasciate dalle due Parti contraenti le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio.

Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione, o copia conforme della stessa, rilasciata dall'Autorità competente.

Art. 6

Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.

SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

SERVIZI A NAVETTA

Art. 8

Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta, dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Art. 9

Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente Art. 8, tra due località, una situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, è necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti.

L'autorizzazione è attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.

La domanda deve indicare la finalità del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta.

L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Successivamente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

SERVIZI OCCASIONALI

Art. 10

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti:

a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

b) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:

- vuoto,
- oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.

c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.

Art. 11

I servizi previsti alle lettere a) e b) del precedente Art. 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

In tali casi il conducente dell'autobus deve avere presso di sè un elenco nominativo dei viaggiatori.

Non è richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'Art. 28 del presente Accordo.

Nel caso previsto dalla lettera c) dello stesso Art. 10 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art. 28 del presente Accordo.

ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 12

Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.

La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione richiesta.

L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Successivamente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

Art. 13

L'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista, prevista all'Art. 26, sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

Art. 14

Fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

1) i trasporti funebri;

2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

3) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie;

4) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

5) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenenti;

6) i trasporti postali;

7) i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

8) i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate;

9) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

10) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

11) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

12) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è immatricolato, nonché il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

13) i trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

14) i trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche e alla televisione;

15) i trasporti di api e avannotti;

16) i veicoli adibiti al soccorso di veicoli in avaria.

Art. 15

L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

Le Autorità competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciarsi ogni anno.

I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 16

Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte.

E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 17

I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e

verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

L'e condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 18

L'e modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto di viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Art. 19

I trasportatori e il personale impiegati sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 20

I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contrente ove si effettua il trasporto.

L'a Commissione Mista indicata nell'Articolo 28 potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 21

Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti dogananli senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.

Art. 22

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che non siano ceduti.

Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente.

Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Art. 23

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente

importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art. 24

I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti.

Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 25

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 26

In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato deve - su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle seguenti sanzioni

a) avvertimento;

b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti c) o d);

c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

d) una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del vettore, in caso di trasporto di viaggiatori.

Art. 27

Tutte le questioni riferentesi all'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 28

E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti, con i seguenti compiti:

a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;

b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dagli Artt. 5, 9 e 11;

c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'Art. 13 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;

d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli Artt. 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalità di rilascio;

e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

e) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.

DISPOSIZIONI FINALI
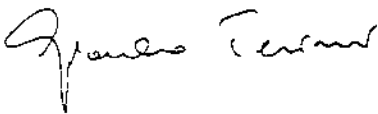
Art. 29

Il presente Accordo sarà soggetto ad approvazione da parte dei due Paesi contraenti secondo la legislazione nazionale di ciascun Paese ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di approvazione.

Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se una delle Parti contrenti non lo denuncia prima di tre mesi dalla scadenza.

Fatto a Tirana il 5.4-1993 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, facenti tutti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1978):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), il 4 febbraio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 aprile 2003.

Relazione scritta annunciata il 6 maggio 2003 (atto n. 1978/A - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3990):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione, il 3 e 26 giugno 2003 e 2 e 9 luglio 2003.

Relazione scritta annunciata il 10 luglio 2003 (atto n. 3990/A - relatore on. SELVA).

Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il 16 settembre 2003.

03G0318

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° ottobre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1° giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visti gli atti della direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che le cooperative sotto indicate non hanno debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa «Sarda mense a r.l.», con sede in Carbonia, costituita in data 16 marzo 1979 con atto redatto a rogito notarile dott. Giagheddu, repertorio n. 244537, iscritta nel registro delle società al n. 8764, B.U.S.C. n. 2847;

2) società cooperativa «Il Carciofo sardo a r.l.», con sede in Serramanna, costituita in data 19 dicembre 2000 con atto redatto a rogito notarile dott. Maurizio Anni, iscritta nel registro delle società al n. 1350/01 della camera di commercio di Cagliari, B.U.S.C. n. 4769;

3) società cooperativa «Coop. Tur Sardegna a r.l.», con sede in Cagliari, costituita in data 10 maggio 1982 con atto redatto a rogito notarile dott. Michele Davino, repertorio n. 92357, iscritta nel registro delle imprese al n. CA 009/15417, B.U.S.C. n. 3438;

4) società cooperativa «Fiordaliso P.S.C. sociale a r.l.», con sede in Cagliari, costituita in data 31 ottobre 1997 con atto redatto a rogito notarile dott. Miro Falchi, iscritta nel registro delle società al n. 161754 della C.C.I.A.A. di Cagliari, B.U.S.C. n. 4321;

5) società cooperativa «Il Sole - Soluzione e servizi a r.l.», con sede in Gonnosfanadiga, costituita in data 17 maggio 2001 con atto redatto a rogito notarile dott. Edoardo Mulas Pellerano, iscritta nel registro delle società al n. 25130 della C.C.I.A.A., B.U.S.C. n. 4870.

Cagliari, 1° ottobre 2003

Il dirigente reggente: MEREU

03A11567

DECRETO 6 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lunik», in Siderno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 1° dicembre 1992 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore dott. Domenico Furina;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Vista la nota n. 25881 del 3 settembre 2003 con la quale si avvisa il commissario liquidatore dell'avvio dell'istruttoria di sostituzione;

Preso atto dell'inerzia perpetrata dal liquidatore;

Decreta

che il dott. Luciano Ritorto, nato a Melito Porto Salvo il 20 gennaio 1966 e residente a Roccella Jonica in via Cavone n. 23, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Lunik», con sede in Siderno, in sostituzione del dott. Domenico Furina.

Reggio Calabria, 6 ottobre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A11560

DECRETO 8 ottobre 2003.

Nomina di un membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione, presso l'Unione degli industriali di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 7 ottobre 2003 prot. n. 1873 cs.lp con cui l'Unione degli industriali di Roma designa il secondo membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione nella persona del dott. Delli Jaconi David;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Delli Jaconi David, domiciliato per la carica presso l'Unione degli industriali di Roma, Area lavoro e affari sociali, via Andrea Noale, 200/206, Roma, tel. 06/84499356 - fax 06/8554678, viene nominato membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione.

Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore provinciale: CELA

03A11584

DECRETO 10 ottobre 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 2801 del 10 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 7 ottobre 2003 con la quale il sig. Bernalda Sante rassegna le dimissioni da membro del comitato in questione;

Vista la nota n. 508 dell'8 ottobre 2003 della CGIL relativa alla designazione del sig. Mario Fraccascia in sostituzione del sig. Bernalda Sante;

Decreta:

Il sig. Mario Fraccascia, nato a Laterza il 1° aprile 1956 ed ivi residente alla via U. Foscolo, 12, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto, in sostituzione del sig. Bernalda Sante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 10 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11585

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale Onlus «Armonia» a r.l., in Carbonia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile:

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1° giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 marzo 2003;

Visti gli atti della direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata non ha debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della seguente cooperativa:

società cooperativa sociale Onlus «Armonia» a r.l. con sede in Carbonia, costituita in data 27 marzo 1998 con atto redatto a rogito notarile dott. Carlo Mario De Magistris, iscritta nel registro delle società al n. 20107/98 della C.C.I.A.A., B.U.S.C. n. 4369.

Cagliari, 13 ottobre 2003

Il dirigente reggente: MEREU

03A11581

DECRETO 14 ottobre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 166 del 23 aprile 2001 del Ministero del lavoro;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle P.S. circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle relative competenze in materia di cooperazione;

Vista la nota n. 1.470.234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti di questo ufficio dai quali si rileva che le società cooperative di seguito indicate non hanno ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie relative al biennio 1999/2000;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

1) Coop. Tra Pescatori Laguna Veneta - sede Chioggia, costituita il 14 novembre 1968, registro imprese n. 9551, B.U.S.C. n. 1416;

2) S.A.R. - sede Camponogara, costituita il 15 gennaio 1969, registro imprese n. 9606, B.U.S.C. n. 1423/107533;

3) Corplea - sede Mestre, costituita il 22 febbraio 1971, registro imprese n. 10105, B.U.S.C. n. 1494/115031;

4) La Serenissima recapiti - sede Mestre, costituita il 6 ottobre 1978, registro imprese n. 14442, B.U.S.C. n. 1961/163734;

5) Sette Sorelle - sede San Stino di Livenza, costituita il 29 agosto 1980, registro imprese n. 16653, B.U.S.C. n. 2146/179835;

6) Edilizia Marina Seconda - sede Chioggia, costituita il 6 dicembre 1980, registro imprese n. 17189, B.U.S.C. n. 2169/181467;

7) Campeggio San Nicolò - sede Lido di Venezia, costituita il 3 maggio 1982, registro imprese n. 19364, B.U.S.C. n. 2262/193336;

8) Edilizia Residence Preziosa fra lav. - sede Mestre, costituita il 4 febbraio 1987, registro imprese n. 29245, B.U.S.C. n. 2526/228336;

9) Chi.Tra. - sede Chirignago, costituita il 13 aprile 1987, registro imprese n. 29508, B.U.S.C. n. 2564/229930;

10) Ergon - sede Portogruaro, costituita il 1° ottobre 1987, registro imprese n. 30401, B.U.S.C. n. 2578/231375;

11) Guaranà - sede Mestre, costituita il 19 luglio 1990, registro imprese n. 35641, B.U.S.C. n. 2701/250701;

12) Di servizio Fra I Gondolieri - sede Venezia, costituita il 6 aprile 1995, registro imprese n. 43924, B.U.S.C. n. 2900/271318;

13) Seicentodue - sede Mestre, costituita il 30 maggio 1996, registro imprese n. 170459, B.U.S.C. n. 2965/275303;

14) Imperiale - sede Chioggia, costituita il 4 settembre 1996, registro imprese n. 354350, B.U.S.C. n. 2968/275860;

15) Gemina - sede Fiesso d'Artico, costituita il 26 aprile 1996, registro imprese n. 351310, B.U.S.C. n. 2977/276022;

16) Open Service - sede Mestre, costituita il 24 luglio 1997, registro imprese n. 220562, B.U.S.C. n. 3016/279604;

17) Centro Monitoraggio Servizi - sede Mestre, costituita il 24 febbraio 1998, registro imprese n. 30921, B.U.S.C. n. 3057/282758;

18) Coop. New Service - sede Mestre, costituita il 27 luglio 1998, registro imprese n. 62531, B.U.S.C. n. 3080/284222;

19) Trade Global Corporation - sede Marghera, costituita l'11 novembre 1998, registro imprese n. 6706, B.U.S.C. n. 3111/287284;

20) Nuova Mondial Tubi - sede Marghera, costituita il 1° marzo 1999, registro imprese n. 2837, BUSC n. 3118/288608.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Div. IV - Vicolo d'Aste, 12 - Roma, ovvero entro sessanta giorni al T.A.R. del Veneto.

Venezia-Mestre, 14 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MONACO

03A11561

DECRETO 14 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Veloce Sampietrana», in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del procedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Veloce Sampietrana» con sede in San Pietro Vernotico, via Torchiarolo n. 13, costituita per rogito del dott. Corrado Scorsonelli il 5 dicembre 1962, repertorio n. 75698, omologazione del tribunale di Brindisi il 9 gennaio 1963, registro società n. 523, B.U.S.C. n. 200/76867.

Brindisi, 14 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A11562

DECRETO 14 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Monsignor Romero», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del procedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Monsignor Romero» con sede in Brindisi, via Casimiro n. 40, costituita per rogito del dott. Luigi Colucci il 22 aprile 1985, repertorio n. 190308, omologazione del tribunale di Brindisi il 6 giugno 1985, registro società n. 3667, B.U.S.C. n. 1549/211573.

Brindisi, 14 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A11563

DECRETO 14 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Apollo 11», in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del procedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Apollo 11» con sede in San Vito dei Normanni, piazza Carducci n. 12, costituita per rogito del dott. Alfredo Positano il 27 agosto 1969, repertorio n. 18484, omologazione del tribunale di Brindisi il 24 settembre 1969, registro società n. 823, B.U.S.C. n. 511/109227.

Brindisi, 14 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A11564

DECRETO 14 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Vitiolivicola Mesagnese», in Mesagne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del procedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale n. 1472006 del 13 dicembre 2002, Div. V, con la quale il superiore Ministero ha condiviso la nuova procedura di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, proposta dallo scrivente con nota n. 4460 del 22 aprile 2002;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuti sufficienti gli atti e le notizie in possesso di questo ufficio per l'adozione del provvedimento di scioglimento secondo la procedura di cui alla precitata nota ministeriale e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo per ispezioni ordinarie, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, a detto contributo, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Vitiolivicola Mesagnese», con sede in Mesagne, Corte Perrino Donato n. 12, costituita per rogito del dott. Corrado Scorsonelli il 13 novembre 1964, repertorio n. 102108, omologazione del tribunale di Brindisi il 4 dicembre 1964, registro società n. 612, B.U.S.C. n. 165/94081.

Brindisi, 14 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A11565

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996, con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta S.p.a. in data 26 ottobre 2001, dalla società CEIA - Costruzioni Elettroniche Industriali - Automatismi S.p.a. sez. LA.C.E. in data 18 dicembre 2001, dalla società IMQ S.p.a. in data 18 dicembre 2001, dalla società CREI Ven Consorzio di Ricerca in Elettronica Industriale Veneto in data 25 giugno 2002, dalla società NEMKO S.p.a. in data 25 ottobre 2002, dalla società Centro Ricerche Fiat Società consortile per azioni in data 13 febbraio 2002;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 24 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta S.p.a., con sede legale in via Rubattino, 54 - 20134 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici.

2. L'organismo CEIA - Costruzioni Elettroniche Industriali - Automatismi S.p.a. sez. LA.C.E., con sede legale in strada provinciale di Pescaiola, 54/G - 56 fraz. 52040 Viciomaggio (Arezzo), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

3. L'organismo IMQ S.p.a., con sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

4. L'organismo CREI Ven - Consorzio Ricerca Elettronica Industriale Veneto, con sede legale in corso Spagna, 12 - 35020 Padova, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

5. L'organismo NEMKO S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste, 116/118 - 20046 Biassono (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente ad apparecchi terminali di telecomunicazioni);

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

6. L'organismo Centro Ricerche Fiat Società consortile per azioni, con sede legale in Strada Torino, 50 - 10043 Orbassano (Torino), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Art. 2.

1. L'organismo Sicur Control snc, con sede legale in via delle Industrie, 6 - 20061 Carugate (Milano), già riconosciuto organismo competente con decreto ministeriale 21 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2002) ha variato denominazione sociale come segue:

Sicur Control S.r.l. via delle Industrie, 6 - 20061 Carugate (Milano).

2. L'organismo Telecom Italia Lab S.p.a., con sede legale in via G. Reiss Romoli, 274 - 10148 Torino, già riconosciuto organismo competente con decreto ministeriale 11 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001) ha variato denominazione sociale come segue:

Telecom Italia S.p.a., piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale
per la regolamentazione e la qualità
dei servizi del Ministero delle comunicazioni
FRANCHINA

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

03A11742

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 ottobre 2003.

Nomina del commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bagatti Salvatore & C.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 19 giugno 2002 con il quale il Tribunale di Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.p.a. I.T.E.A.;

Visto i propri decreti in data 12 luglio e 18 novembre 2002 con i quali sono nominati il Commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.T.E.A.;

Visto il decreto in data 6-7 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Piacenza ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.r.l. Bagatti Salvatore & C., a norma dell'art. 81, comma 2, ultima parte del decreto legislativo n. 270/1999;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del Commissario e del Comitato di sorveglianza nella procedura della S.r.l. Bagatti Salvatore & C., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 33, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bagatti Salvatore & C. è nominato commissario il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi), l'11 febbraio 1948, ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 18 novembre 2002 per la S.p.a. I.T.E.A.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Piacenza;

alla Camera di commercio di Piacenza per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A11743

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2003.

Quote che le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2003 debbono corrispondere per l'anno 2004 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 25/03).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 27 ottobre 2003;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2004 per il funzionamento dei comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 27 ottobre 2003 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di 550.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 2003, debbono corrispondere entro la stessa data, sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2004, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2003, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2003, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento, sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2004.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2004 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: . . . . € 20,66

2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

a) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5: . . . . € 5,16

b) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10: . . . . € 10,33

c) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50: . . . . € 25,82

d) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100: . . . . € 103,29

e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200: . . . . € 258,23

f) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200: . . . . € 516,46

3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi: . . . . € 5,16

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi: . . . . € 7,75

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi . . . . € 10,33

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2004, deve essere fornita alla provincia competente entro il 30 gennaio 2004.

Roma, 27 ottobre 2003.

Il presidente: DE LIPSIS

03A11827

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1673
Yen giapponese	126,69
Corona danese	7,4315
Lira Sterlina	0,69040
Corona svedese	9,0377
Franco svizzero	1,5516
Corona islandese	89,19
Corona norvegese	8,2360
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,58425
Corona ceca	32,024
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,20
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6479
Lira maltese	0,4271
Zloty polacco	4,6400
Leu romeno	38992
Tallero sloveno	235,6800
Corona slovacca	41,351
Lira turca	1778000
Dollaro australiano	1,6602
Dollaro canadese	1,5356
Dollaro di Hong Kong	9,0553
Dollaro neozelandese	1,9092
Dollaro di Singapore	2,0381
Won sudcoreano	1383,25
Rand sudafricano	8,0895

Cambi del giorno 29 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1684
Yen giapponese	126,21
Corona danese	7,4319
Lira Sterlina	0,68580
Corona svedese	9,0285
Franco svizzero	1,5512
Corona islandese	88,99
Corona norvegese	8,2120
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,58353
Corona ceca	32,155
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,11
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6475
Lira maltese	0,4267
Zloty polacco	4,6539
Leu romeno	39245
Tallero sloveno	235,7000
Corona slovacca	41,340
Lira turca	1776000
Dollaro australiano	1,6557
Dollaro canadese	1,5310
Dollaro di Hong Kong	9,0659
Dollaro neozelandese	1,9048
Dollaro di Singapore	2,0298
Won sudcoreano	1376,78
Rand sudafricano	8,1365

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11850-03A11851

MINISTERO DELLA SALUTE

Rettifica del decreto 25 luglio 2003 relativo alla specialità medicinale «Calcio carbonato + vitamina D3 GNR»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 513 del 19 settembre 2003

Medicinale: CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 GNR.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Boccioni, 1, cap 21040, Italia, codice fiscale 00795170158.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 349 del 25 luglio 2003.

Il decreto n. 349 del 25 luglio 2003, relativo al medicinale Calcio carbonato + vitamina D3 GNR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1º settembre 2003, in merito alla confezione «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine (A.I.C. n. 034856017) è rettificate come segue:

da: A.I.C. n. 0034856017 - «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine;

a: A.I.C. n. 034856017 - «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11682

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SILE E DELLA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA

Adozione del progetto di Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza

Con deliberazione n. 1 del 26 novembre 2002, il Comitato di bacino dell'Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza ha adottato il progetto di Piano per l'assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 17, 18 e 20 della legge n. 183/1989, e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, convertito con legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 279/2000, convertito con legge n. 365/2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 183/1989, copia integrale del progetto di Piano è depositata presso:

1. Regione Veneto:

direzione regionale difesa suolo e protezione civile - Cannaregio 99 - 30121 Venezia;

unità periferica del Genio civile di Venezia - S. Marco, 568 - 30100 Venezia;

unità periferica del Genio civile di Treviso;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

2. Provincia di Venezia:

settore tutela e valorizzazione del territorio - Rampa Cavalcavia, 31 - 30172 Mestre (Venezia);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30.

3. Provincia di Treviso:

settore gestione del territorio - area organizzativa gestione integrata delle acque - viale Cesare Battisti, 30 - 31100 Treviso;

orario d'ufficio: martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 - mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

4. Comune di S. Fior (Treviso):

unità urbanistica - edilizia privata - piazza Marconi, 2 - 31020 S. Fior (Treviso);

orario d'ufficio: lunedì dalle ore 17 alle ore 18; martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13.

Copia integrale del progetto di Piano è, altresì, depositata presso le sedi dei comuni territorialmente interessati.

La documentazione sopra indicata è disponibile per la consultazione per il periodo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 18, commi 7, 8 e 9, della legge n. 183/1989, chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed iscrivere le proprie osservazioni sul registro predisposto presso ogni sede di consultazione, ovvero inoltrarle direttamente alla Regione Veneto - Direzione difesa suolo e protezione civile sia durante il periodo di consultazione che entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.

03A11608

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME LEMENE

Adozione del progetto di Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Lemene

Con deliberazione n. 1 del 26 novembre 2002, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Lemene ha adottato il progetto di Piano per l'assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 17, 18 e 20 della legge n. 183/1989, e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, convertito con legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 279/2000, convertito con legge n. 365/2000, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 183/1989, copia integrale del progetto di Piano è depositata presso:

1. Regione Veneto:

direzione regionale difesa suolo e protezione civile - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia;

unità periferica del Genio civile di Venezia - S. Marco, 568 - 30100 Venezia;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

2. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

direzione regionale dell'ambiente - via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.

3. Provincia di Venezia:

settore tutela e valorizzazione del territorio - Rampa Cavalcavia, 31 - 30172 Mestre (Venezia);

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30;

4. Provincia di Pordenone:

settore pianificazione - gestione del territorio - piazza Costantini, 3 - 33170 Pordenone;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

Copia integrale del progetto di Piano è, altresì, depositata presso le sedi dei comuni territorialmente interessati.

La documentazione sopra indicata è disponibile per la consultazione per il periodo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 18, commi 7, 8 e 9, della legge n. 183/1989, chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed iscrivere le proprie osservazioni sul registro predisposto presso ogni sede di consultazione, ovvero inoltrarle direttamente alla Regione Veneto - Direzione difesa suolo e protezione civile sia durante il periodo di consultazione che entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.

03A11610

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato concernente la legge 27 ottobre 2003, n. 290: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.», nonché il relativo testo coordinato. (Legge e testo coordinato pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 28 ottobre 2003).

Nel titolo della legge e del testo coordinato citati in epigrafe, riportati sia nel sommario sia, rispettivamente, alle pagine 5 e 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... *Delega* al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.», leggasi: «... *Deleghe* al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.».

03A11828

Comunicato relativo alla legge 15 ottobre 2003, n. 289, recante: «Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 28 ottobre 2003).

Nei lavori preparatori alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... n. 2681 (on. *VALENTINI*) ...», leggasi: «... n. 2681 (on. *BENEDETTI VALENTINI*) ...».

03A11829

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501254/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 0 3 1 *

€ 0,77